

**Oggetto:** I: PARERE SU FUSIONE NAVIGLI AMBIENTE SRL  
**Mittente:** "Comune di Motta Visconti - Dott. Cosimo Francione"  
<cosimo.francione@comune.mottavisconti.mi.it>  
**Data:** 11/10/2019 09:38  
**A:** <interna@comune.mottavisconti.mi.it>

Prof. 15603  
del 11/10/19

da protocollare, grazie

---

**Da:** bodinielena@libero.it [mailto:bodinielena@libero.it]  
**Inviato:** giovedì 10 ottobre 2019 18:05  
**A:** fabio.todaro@comune.mottavisconti.mi.it; p.galati@associatigriffini.it; Comune di Motta Visconti - Dott. Cosimo Francione  
**Oggetto:** PARERE SU FUSIONE NAVIGLI AMBIENTE SRL

Preg.mi,

in riferimento alla richiesta di parere sull' operazione di Fusione per incorporazione la società Amaga spa e Navigli Ambiente srl il Revisore ,sulla base delle informazioni acquisite dall'Ente ( nessuna modifica nella gestione dei servizi) ,ritiene di non dover esprimere parere ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del Dlgs 175/2016 in quanto non obbligatorio.

Si allega alla presente articolo sole 24 ore del 18/09/2017

Cordialità

Bodini Elena

### ATTENZIONE

### PERIODO DI SCADENZE

**IL SABATO, LA DOMENICA ED IL GIOVEDI' POMERIGGIO LO STUDIO E' CHIUSO**

**Si avvisa la spettabile clientela che l'ufficio rispetta i seguenti orari di apertura:**

**lun.-ven. 8.30-12.30 15.00-18.30**

**giovedì pomeriggio chiuso**

*bodinielena@libero.it*

*Dottore Commercialista  
Revisore Contabile  
C.T.U. Tribunale di Piacenza*

via G.Matteotti 18/c, - 29010 CASTELVETRO P:NO  
tel. 0523 - 824688

fax. 0523 -1880411

**Avviso di riservatezza**

In ottemperanza al D.lgs 196/2003 si fa presente che questo messaggio e-mail, nonché gli eventuali relativi allegati, è ad uso esclusivo di coloro ai quali è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate e/o tutelate dal segreto professionale. Se aveste ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto, Vi ricordiamo che ne è proibita la diffusione e Vi preghiamo di avvertirci immediatamente e di eliminare definitivamente quanto ricevuto.

Si ricorda alla clientela di VERIFICARE SETTIMANALMENTE la propria POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA per eventuali comunicazioni da parte degli enti e sul proprio conto corrente gli ADDEBITI DELLE IMPOSTE comunicati dallo studio alla scadenza.

**P Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail**

— Allegati: \_\_\_\_\_

Taglia-partecipate-con-parere-dei-revisori.pdf

47,2 kB

## CONTROLLI

### **Taglia-partecipate con parere dei revisori**

Si è posto in questi giorni il problema se sia obbligatorio il parere dell'organo di revisione degli enti locali sulla proposta di deliberazione concernente la ricognizione straordinaria delle partecipazioni effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016.

#### **Il parere obbligatorio**

I pareri obbligatori sono quelli sulle sette materie elencate nell'articolo 239, comma 1, lettera b) del Tuel; nel caso della ricognizione straordinaria il parere potrebbe rientrare nel numero 3 della lettera b), ove è richiesto un parere obbligatorio sulle «modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni».

Si tratta di un parere collegato alle competenze attribuite sulla materia al Consiglio dall'articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel sull'organizzazione dei servizi costituzione di organismi e partecipazione a società di capitale.

Escludendo l'ipotesi che l'atto di ricognizione straordinaria decida la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni, è necessario verificare, per stabilire se occorre il parere obbligatorio, se s'intenda deliberare diversa modalità di gestione dei servizi.

La decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede pertanto il parere obbligatorio. Le decisioni di razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione e soppressione indicate nell'articolo 20, comma 1 del Dlgs 175/2016, se vanno a modificare le modalità di gestione dei servizi (esempio reinternalizzazione) devono invece essere munite del parere dell'organo di revisione.

In sostanza, se gli effetti dell'atto di ricognizione portano a una modifica delle previsioni di bilancio dell'ente e dei suoi equilibri, il parere diventa obbligatorio e deve essere articolato come richiesto dal comma 1-bis dell'articolo 1 del Tuel.

#### **In caso di parere negativo**

Alla presenza di parere negativo, il Consiglio è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti oppure a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. Resta ferma la necessità per l'organo di revisione del controllo successivo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

In questo contesto, particolare attenzione dovrà essere posta sui riflessi delle gestioni degli organismi partecipati sugli equilibri di bilancio anche prospettico dell'ente come più volte sottolineato dalla Corte dei conti.

#### **La relazione al rendiconto**

Compete all'organo di revisione, infine, formulare nella relazione al rendiconto proposte tendenti a far conseguire maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Queste proposte si rendono necessarie, in applicazione anche del comma 553 dell'articolo 1 della legge 147/2013, quando a parità di qualità il costo dei servizi e prodotti ottenuti dalla partecipata supera quello praticato dal mercato o di altre strutture similari.

L'atto di ricognizione è obbligatorio anche per attestare l'assenza di partecipazioni. La decisione dell'ente di mantenimento della partecipazione non può non considerare la sostenibilità della scelta in termini di costi/utilità ottenuta.

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/09/2017*

*Autore: Antonino Borghi e Davide Di Russo*

